

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5985 del 23/12/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6179 del 23/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6**

### **La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB per lo stabilimento ubicato nel comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>4</sup>
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB, c.f 00307140376 e p.iva 00500931209, avente sede legale in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 428/442 e stabilimento in comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6 ha presentato in data 22/03/2019<sup>8</sup> al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, confezione ed imballaggio.

Tale domanda contiene la domanda di autorizzazione per la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 227/2001 di rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica e dei valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo stabilimento IMA Spa - Divisione BFB.

In data 17/07/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale<sup>9</sup>, in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 17/09/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso da HERA Spa<sup>10</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 20/09/2019 è pervenuto il parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera<sup>11</sup> in merito agli scarichi di reflui in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 47477 del 23/03/2019, **pratica SINADOC n°12740 del 2019**

<sup>9</sup> Agli atti di ARPAE con PG113110 del 17/07/2019

<sup>10</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n°142686 del 17/09/2019

<sup>11</sup> Parere del SUAP agli atti di ARPAE con PG n°145024 del 20/09/2019

ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 ridotto del 15% in quanto l'Azienda ha conseguito la certificazione ISO 14001);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato B al presente atto.

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB**  
**comune di Bentivoglio – via Romagnoli n° 2/4/6**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, confezione ed imballaggio svolta nello stabilimento in comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA SMERIGLIATURA PALLINATURA NASTRATURA

Portata massima .....	1800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	2 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: RITOCCHI VERNICIATURA

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	2 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di verniciatura fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali.

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione derivante dalla verniciatura mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

.....  
EMISSIONI da E3 a E8  
PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06 in quanto la potenzialità complessiva degli impianti termici civili è inferiore a 3 MW.

.....  
EMISSIONI E9 - E10  
PROVENIENZA: MENSA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it  
**Unità Autorizzazioni Ambientali**

n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera e).

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

messa a regime del punto di emissione E2 e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB  
comune di Bentivoglio – via Romagnoli n° 2/4/6**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza  
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

#### **Classificazione dello scarico e prescrizioni**

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bentivoglio, via Romagnoli n° 2/4/6 e recapitanti nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Si autorizza sulla base del parere favorevole espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera Prot. 51584/2019 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 51584

**Pratica 33049/13797/2019**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE spa** con sede in Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Emilia n. 428/442 - P.I. 00500931209

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/03/2019, Prot. n. 18936, dal Sig. Filippo Girotti - C.F. GRTFPP76B22C265V in qualità di Procuratore Delegato della ditta **I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE spa** con sede in Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Emilia n. 428/442 - P.I. 00500931209 per lo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via L. Romagnoli nn. 2, 4 e 6 "Stabilimento BFB", ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio;

**Vista** la precedente Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Bentivoglio con prot. n. 9541 del 11/11/1994 e successivamente con prot. n. 11938 del 30/08/2002.

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
- Modifica sostanziale all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** che con nota prot n. 13545 del 07/08/2019 (Prot. SUAP n. 45345 del 07/08/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole ... *limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza*";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 88179 del 17/09/2019 (Prot. SUAP n. 51172 del 18/09/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  - vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:
    - acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e locali mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- *acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dei coperti;*
- *le acque reflue industriali, come prima identificate, derivanti dalle operazioni di rigenerazione delle resine a scambio ionico;*
- *le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tab. 3 dell' Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con deroga per il parametro "Cloruri" pari 10.000 mg/l;*
- *è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n° 286/2005;*
- *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:*
  - *consentire il prelievo delle acque per caduta;*
  - *essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
  - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
  - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
  - *innesto di tali tubazioni;*
  - *sifone tipo Firenze;*
  - *valvola di non ritorno / intercettazione;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue:*
  - *fosse biologiche;*
  - *degrassatori;*

*dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA

 Suap  
società unica per le attività produttive

- *le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità (prelievi idrici da acquedotto, superficie scolante e indice di piovosità) delle acque reflue scaricate in fognatura;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

*Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.*

*Ogni modifica che si intenda apportare:*

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

*dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;*

**Preso atto** della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Dott. Luca Stanzani - C.F. STNLCU78D09A944S, in qualità di Tecnico competente in Acustica Ambientale - nr. iscrizione ENTECA 5405, dichiara *“Ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 227/2001 il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dallo*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



stabilimento IMA spa - Divisione BFB di via Romagnoli, 2/4/6 a Bentivoglio (BO)” e che “Il rispetto dei limiti non è subordinato alla presenza di particolari misure di mitigazione in essere”;

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell’Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l’atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento non contaminate e acque reflue industriali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico.

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 19/09/2019

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale” D. Lgs. vo 82/2005

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**IMA Industria Macchine Automatiche Spa Divisione BFB**  
**comune di Bentivoglio – via Romagnoli n° 2/4/6**

### **ALLEGATO C**

**Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Nulla osta espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera e riportato in allegato B all'impatto acustico dell'impianto, vista la dichiarazione di rispetto dei valori limiti assoluti di immissione acustica e i valori limite differenziali.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**